



## **REGOLAMENTO DELL'ECOCENTRO COMUNALE**

DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO E PER IL CORRETTO  
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI  
AL "CENTRO COMUNALE POLIVALENTE E MULTIRACCOLTA" DENOMINATO "ECOCENTRO"

In esecuzione dell'art. 27 del "Regolamento tecnico per lo svolgimento del servizio R.S.U. nel comune di Musile di Piave attraverso il metodo di raccolta denominato porta a porta" approvato con delibera consiliare n. 9 del 25.02.2000

## PREMESSA

La normativa di riferimento è la seguente:

- Il D.Lgs. 5 febbraio 1997 n° 22, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 08.11.97 n° 389 e dalla Legge 09.12.98 n° 426 "Nuovi interventi in campo ambientale": Attivazione delle direttive 91/56/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- Il D.Lgs. 22/97, e successive modifiche ed integrazioni;
- Il vigente "Regolamento tecnico per lo svolgimento del servizio R.S.U. nel comune di Musile di Piave attraverso il metodo di raccolta denominato porta a porta" approvato con delibera consiliare n. 9 del 25.02.2000, che si intende integralmente richiamato con particolare riferimento all'art. 27 "Centro multiraccolta";
- Il vigente "Regolamento sulla tassa per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti" approvato con delibera consiliare n. 6 del 25.02.2000.

Si accolgono inoltre le esperienze svolte negli anni di applicazione del metodo di raccolta differenziata denominato "porta a porta" applicato al territorio comunale.

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente regolamento, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia di smaltimento rifiuti.

### **Art. 1 – ECOCENTRO: DEFINIZIONI E SCOPI**

1. Il Comune di Musile di Piave, nell'ambito del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli urbani, attiva il centro comunale polivalente e multiraccolta denominato "Isola ecologica" o "Ecocentro".
2. Scopo del servizio è offrire alla popolazione la possibilità di smaltire direttamente quantità rilevanti di materiali recuperabili, indipendentemente dagli orari e dalle modalità della raccolta "porta a porta" attiva sul territorio comunale, offrendo una gamma completa di possibilità di smaltimento, ampiezza di orari, incentivi e promozione culturale per il riciclaggio dei rifiuti al fine di stimolare attivamente un comportamento volto al rispetto dell'ambiente.
3. L'istituzione del servizio dell'Ecocentro comporta:
  - a) L'attivazione, presso il luogo a ciò deputato, della raccolta differenziata di materiali riciclabili e non riciclabili provenienti dagli spazi pubblici e dalle normali attività domestiche o similari (quali ad esempio uffici e servizi ed altre attività comunque coperte dal servizio di raccolta e smaltimento R.S.U.), soggette a tassazione ai fini TARSU, nel Comune di Musile di Piave, come meglio specificati all'art. 2 ed all'art. 4 c. 1 del presente regolamento;
  - b) L'attivazione delle suddette tipologie di raccolta anche per le imprese nei limiti di materiali riciclabili assimilabili agli urbani che si formano nelle superfici soggette a tassazione ai fini TARSU nel comune di Musile di Piave. Nella fattispecie il conferimento da parte delle utenze non domestiche è definito da apposita convenzione o sulla base di apposito contratto di utenza atto a definire termini e modalità di conferimento, come meglio specificato al seguente art. 4 c. 2, entro i limiti di ricettività dell'Ecocentro e comunque data priorità ai materiali provenienti dalle attività domestiche e similari. In qualsiasi caso comunque la raccolta presso

l'Ecocentro ed il successivo smaltimento dei rifiuti non deve comportare costi aggiuntivi netti a carico del Comune.

## **ART. 2 – MATERIALI CONFERIBILI**

1. Sono conferibili presso l'Ecocentro i rifiuti urbani od assimilabili agli urbani provenienti dalle categorie di cui all'art. 1 c. 3. Nello specifico, i materiali conferibili appartengono alle seguenti tipologie:

A) Rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.):

- a1) batterie, pile, accumulatori auto;
- a2) contenitori etichettati "T" (tossici) ed "F" (infiammabili);
- a3) prodotti farmaceutici inutilizzabili (scaduti o avariati);

B) Materiali recuperabili liquidi:

- b1) olii e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva e privata;
- b2) olio esausto da autoveicoli e motoveicoli;

C) Materiali recuperabili organici:

- c1) rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo cellulósici naturali;

D) Materiali recuperabili solidi:

- d1) rifiuti ingombranti;
- d2) vetro;
- d3) plastica varia (compreso nylon);
- d4) contenitori in plastica;
- d5) contenitori (latte e lattine) in alluminio e/o banda stagnata;
- d6) ferro ed altri metalli nobili;
- d7) carta;
- d8) cartone;
- d9) frigoriferi e altri elettrodomestici;

Sono altresì attivabili tutte le raccolte dei materiali inclusi nell'elenco delle tipologie conferibili di cui al Decreto di autorizzazione all'esercizio dell'ecocentro stesso.

2. Ai fini del presente regolamento si individuano tra i rifiuti speciali assimilati agli urbani quei rifiuti che per la loro qualità e quantità possono comunque essere smaltiti in impianti di smaltimento R.S.U. senza dare luogo ad emissioni ed effluenti, o comunque effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento nel medesimo impianto di soli rifiuti urbani e che possono altresì essere sottoposti senza danno alle operazioni di recupero come gli altri materiali domestici. Possono essere pertanto conferiti all'Ecocentro solo i rifiuti o i materiali recuperabili che sono costituiti da sostanze simili a quelle sopra elencate entro i limiti ed alle condizioni di cui al citato art. 1 c. 3 l. b.

### **ART. 3 – QUANTITA' MASSIME AMMISSIBILI**

1. L'autorità comunale può legittimamente modificare o comunque ridefinire limiti e modalità di conferimento - nel complesso del servizio o per specifiche tipologie di materiali - in tutti i casi in cui risultino raggiunte le capacità fisiche di smaltimento degli impianti e delle attrezzature dell'Ecocentro o compromessa l'economicità della gestione in rapporto agli obiettivi di copertura di costo fissati.
2. **Non vengono posti** – in linea generale – **limiti alle quantità massime conferibili per i materiali di cui all'art. 2 e provenienti da utenze domestiche o similari, salvo per quanto concerne i beni durevoli** (frigoriferi, frigo congelatori, televisori, personal computer, condizionatori, ecc...) di cui alla l. d9) del precedente art. 2, per i quali il **limite di uno per anno per tipo e per utenza** è da ritenersi come la quantità inclusa nel servizio R.S.U. e compreso nella normale taxa rifiuti. Quantità aggiuntive di materiali, comunque compresi tra le categorie ammissibili, possono essere conferite presso l'Ecocentro a fronte del pagamento delle tariffe (comprensive di smaltimento raccolta e IVA) definite periodicamente dalla Giunta Municipale con specifico atto.
3. **Per gli utilizzatori non domestici** si applica per i beni durevoli lo stesso regime di cui al c. 2, mentre per il conferimento di altre tipologie di rifiuto si rinvia alle prescrizioni di cui all'art. 4 c. 2.

### **ART. 4 – UTILIZZATORI**

1. Possono usufruire dell'Ecocentro tutti i nuclei familiari del Capoluogo e delle Frazioni, per tutti i tipi di raccolta ivi attivata. Possono altresì usufruire dell'Ecocentro tutte le utenze non domestiche ma i cui rifiuti vengono normalmente conferiti al gestore del servizio di raccolta e smaltimento R.S.U. in quanto del tutto assimilabili agli urbani per quantità e qualità (uffici, negozi, ecc...).
2. Come previsto dall'art. 1 c. 3 l. b e dall'art. 2 c. 2 che precedono, anche le imprese con sede operativa nel Comune di Musile di Piave possono utilizzare l'Ecocentro, a fronte di apposita convenzione con l'Ente che definisca con precisione la tipologia del rifiuto prodotto ed i quantitativi massimi mensili conferibili. Allo scopo il Comune si riserva la facoltà di richiedere all'utente apposita perizia asseverata da parte di tecnico abilitato al fine di determinare con precisione la tipologia merceologica, le caratteristiche del rifiuto ed i conseguenti costi di esecuzione del servizio da imputarsi a carico dell'utente interessato.

### **ART. 5 – FUNZIONAMENTO DELL'ECOCENTRO**

1. Di anno in anno il Responsabile del Servizio attiverà le raccolte tecnicamente possibili ed economicamente compatibili sulla base dell'elencazione di massima di cui al precedente articolo 2, provvedendo nel contempo a disporre idonei cicli di smaltimento, in funzione delle necessità operative contingenti.

2. Il servizio "Ecocentro" è aperto al pubblico almeno 3 giorni a settimana con attivazione di orario stabilito secondo necessità dal Responsabile del Servizio competente.

## **ART. 6 – CONFERIMENTO**

1. Il cittadino che si rivolge al servizio "Ecocentro" deve conferire a propria cura i materiali nei distinti e specifici contenitori. Non possono in ogni caso essere conferiti rifiuti non inclusi nelle tipologie di cui è attivata la raccolta e comunque eccedenti le capacità ricettive dell'Ecocentro.
2. I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositato nel contenitore deve essere rotto, piegato e pressato in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.
3. Il personale di servizio è a disposizione per tutte le informazioni del caso. ed ha facoltà di chiedere all'utente di aprire pacchi e involucri per verificare che vi siano solo materiali consentiti. Nel caso venga individuato in un pacco materiale non conforme alle prescrizioni di raccolta, il cittadino viene invitato a separare il materiale stesso ed a conferirlo correttamente.
4. Il personale di servizio ha la facoltà di accertare l'identità di coloro che utilizzano l'Ecocentro per il conferimento dei rifiuti e di accertare la provenienza degli stessi.
5. Il personale di servizio determinerà a proprio insindacabile giudizio e sotto la personale responsabilità l'accoglimento ed il respingimento del materiale presentato.

## **ART. 7 – ONERI DEL SERVIZIO**

1. Gli introiti e i costi di servizio sono di competenza del Comune che li amministra tramite l'Ufficio Ecologia ed Ambiente. I materiali dal momento del conferimento divengono di proprietà comunale e sono gestiti nell'ambito delle prerogative e dei poteri conferiti dalla legge all'ente Comune.
2. Lo smaltimento avviene con apposito e specifico appalto o nel contesto del servizio di raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani. La gestione delle operazioni interne all'Ecocentro può avvenire con personale comunale, in appalto o in convenzione. Viene altresì valorizzato l'apporto del volontariato locale con finalità etiche e non lucrative.
3. A tutti i cittadini ed agli altri produttori di rifiuti urbani e assimilati agli urbani è vietato – salvo eventuali eccezioni da concordare con l'Ufficio Ecologia ed Ambiente – il conferimento dei rifiuti all'Ecocentro nelle tipologie non ammesse, al di fuori degli orari stabiliti e nelle forme e modalità operative diverse da quanto stabilito dal presente regolamento e dalle indicazioni esecutive del servizio definite periodicamente dall'Amministrazione Comunale.
4. L'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti, ivi compreso l'abbandono di materiali presso l'Ecocentro negli orari di chiusura, costituisce violazione dell'art. 14 del D.Lgs. 22/97.

## **ART. 8 – SANZIONI**

1. Ai trasgressori di quanto disposto dal presente regolamento si applichi una SANZIONE AMMINISTRATIVA da un minimo di L. 100.000 a un massimo di L. 1.000.000. Per le fattispecie non espressamente indicate nel presente provvedimento si applichi il disposto del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n° 22, e successive modifiche ed integrazioni, fatta salva l'applicazione di ogni altra sanzione di legge, anche di natura penale. Si applicano le procedure di cui alla legge 689/81.

## **ART. 9 – NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Il locale Comando di Polizia Municipale, l'Ufficio Tecnico – Servizio Ecologia e Ambiente, l'ASL e chiunque spetti, è incaricato della vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento, da effettuarsi anche tramite accertamenti sulla qualità e sulla provenienza dei rifiuti conferiti, con il supporto - se necessario - della Ditta Appaltatrice del servizio RSU, per le operazioni strettamente materiali dell'accertamento.
2. L'esercizio dell'impianto dovrà comunque osservare le disposizioni e le prescrizioni di cui al Decreto di Autorizzazione della Provincia di Venezia, cui compete tale atto in virtù del combinato disposto della L.R. 33/85 e del D.Lgs. 22/97.